

# COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

## TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (d.lgs. n. 507 del 15/11/1993)

# REGOLAMENTO

*Adozione:* D.C. N° 39 DEL 22-04-94 (C.R.C. 15166 DEL 09-05-94)  
*Modifiche:* D.C. N° 15 DEL 29-02-96 (C.R.C. 7485 DEL 27-05-96)  
D.C. N° 26 DEL 10-05-96 (C.R.C. 14903 DEL 27-05-96)  
D.C. N° 104 DEL 30-10-2000 (C.R.C. 12383 DEL 15-11-2000)  
D.C. N° 90 DEL 27-12-2001  
D.C. N° 30 DEL 10-04-2002

# SOMMARIO

## **- CAPO I – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 1 – Occupazione di suolo e spazio pubblico
- Art. 2 – Autorizzazione e concessione di occupazione
- Art. 3 – Occupazione d’urgenza
- Art. 4 – Domanda di occupazione
- Art. 5 – Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 – Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione – suo contenuto
- Art. 7 – Durata dell’occupazione
- Art. 8 – Esposizione di merce
- Art. 9 – Mestieri girovaghi, mestieri artistici e commercio in forma itinerante
- Art. 10 – Esecuzione di lavori e opere
- Art. 11 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 12 – Autorizzazione ai lavori
- Art. 13 – Occupazione con ponti, steccati, pali
- Art. 14 – Occupazione con tende e tendoni
- Art. 15 – Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del Commercio
- Art. 16 – Obblighi del concessionario
- Art. 17 – Decadenza della concessione
- Art. 18 – Revoca della concessione e dell’autorizzazione
- Art. 19 – Rinnovo
- Art. 20 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

## **- CAPO II – TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

- Art. 21 – Disposizioni generali
- Art. 22 – Distributore di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica
- Art. 23 – Tariffe
- Art. 24 – Tassa per le occupazioni temporanee – sua graduazione in rapporto alla durata
- Art. 25 – Riduzioni della tassa
- Art. 26 – Esenzioni dalla tassa
- Art. 27 – Esclusioni dalla tassa
- Art. 28 – Sanzioni
- Art. 29 – Norme finali
- Art. 30 – Entrata in vigore

# **REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

## **CAPO I**

### **OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 1**

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Riolo Terme, si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.

#### **Art. 2**

(Autorizzazione e concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ed esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato.

#### **Art. 3**

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzato o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 4**

(Domanda di occupazione)

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'ufficio protocollo o trasmessa tramite il Servizio postale.

2. La domanda deve contenere:
  - A. L'indicazione della generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - B. L'ubicazione esatta del tratto di aree pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
  - C. L'oggetto della occupazione, la durata, i motivi e fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
  - D. La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
  - E. La sottoscrizione dell'impiego a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee la domanda deve illustrare lo stato di fatto, la dimensione della sede statale ed il posizionamento dell'ingombro.

#### **Art. 5**

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente dell'Ufficio comunale.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla Legge 7/8/1990 n° 241 o da diverse disposizioni regolamentari previste in materia dai singoli settori interessati.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

#### **Art. 6**

(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione)

- suo contenuto -

L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione di intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prestazioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

### **Art. 7**

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno.
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria, temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

### **Art. 8**

(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

### **Art. 9**

(Mestieri girovaghi, mestieri artistici e commercio in forma itinerante)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (contautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc...) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

### **Art. 10**

(Esecuzioni di lavori e di opere)

Quanto per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

### **Art. 11**

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale. L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, le qualità dei conduttori, ecc.

### **Art. 12**

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

### **Art. 13**

(Occupazione con ponti, steccati , pali)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzioni o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 26 lett. d) del presente Regolamento.

### **Art. 14**

(Occupazioni con tende e tendoni)

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di un porticato, è richiesta al concessione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

### **Art. 15**

(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione dal Comune.

Le concessioni e le autorizzazioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservata delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28/3/1991 n°112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n° 248 del 4/6/1993.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

**Art. 16**  
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

**Art. 17**  
(Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione:

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- La mancanza occupazione avuto in concessione senza giustificato motivo nel 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- Mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

**Art. 18**  
(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione può non essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

**Art. 19**  
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si intenda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

## **Art. 20**

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.



## CAPO II

### TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

#### Art. 21

(Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture d'impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di cessione o di autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratto all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.

A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:

- Categoria prima – Corso Matteotti – via XXV aprile (da C.so Matteotti al numero civico 5);  
Viale Mazzini (da C.so Matteotti all'incrocio con Via Oriani) – via A. Moro;  
Via C. Battisti (da C.so Matteotti all'incrocio con Via Oriani) – Piazzetta G. da Riolo;  
Via Don G. Costa (da Piazza Mazzanti a Via Morini) – Piazza Mazzanti

- Categoria secondaria – Il rimanente territorio del Comune.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici accedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione del:

50% fino a 100 mq.

25% per la parte accedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.

10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

#### Art. 22

(Distributore di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica)

Per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate categorie:

- **Categoria prima** – centro abitato
- **Categoria seconda** – zona limitrofa

- **Categoria terza – zona periferica**
- **Categoria quarta – frazioni**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate categorie:

- **Categoria prima – centro abitato**
- **Categoria seconda – zona limitrofa**
- **Categoria terza – zona periferica – frazioni**

### **Art. 23** (Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie topologie di occupazione dal competente organo dell'Amministrazione Comunale ed in base alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche (allegato "B").

Si applicano le riduzioni previste dall'Art. 25; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica ordinaria senza aumenti o riduzioni.

### **Art. 24**

(Tassa per le occupazioni temporanee - sua gradazione in rapporto della durata)

Ai fini del dispositivo dell'Art. 45 del D.lgs 15/11/1993 n°507 e dell'Art. 1 del D.Lgs 28/12/1993 n° 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 12 ore	Riduzione del 30%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 50%

### **Art. 25** (Riduzione della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

3. Del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
4. Del 50% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti al suolo.
5. Del 80% per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche su cui il Comune riscuote canoni di concessione non ricognitori.

**Art. 26**  
(Esenzione dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'Art. 49 del D.Lgs 15/11/1993 n° 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, esistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività aventi rilevanza economica;
- b) Commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità comunale.
- d) Occupazioni di pronto intervento con automezzi, ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti e simili di durata non superiore a 6 ore;
- e) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, quando avvengono nel rispetto delle prescrizioni e dei piani della competente Autorità comunale;
- f) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

**Art. 27**  
(Esclusioni dalla tassa)

La tassa non si applica:

- a) alle occupazioni effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile;
- b) alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio della Stato nonché le strade statali o provinciali per la parte di esse non ricomprese all'interno del centro abitato;
- c) alle occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili di cui l'Art 45 punto 3 D.Lgs 507/93;
- d) sui passi carrabili dei fondi rustici che non costituiscono accesso ai fabbricati ed alle case rurali;
- e) alle occupazioni con autovetture abilitate a trasporto pubblico;
- f) alle occupazioni con autovetture abilitate a trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- g) se l'ammontare della stessa non è superiore a euro 5,16.

La tassa non si applica, altresì, alle occupazioni effettuate con passi carrabili e con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

**Art. 28**  
(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui l'Art. 53 del D.Lgs 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto del rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. del TULCP 3/3/1934 n° 383 e successive modifiche.

**Art. 29**  
(Norme finali)

La tassa di cui al capo II si applica secondo le classificazioni delle vie e delle altre aree riportate nell'Allegato "B".

La tassa, ai sensi della disposizione transitoria di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 56 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507, si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

Viene abrogato il "Regolamento – tariffe per l'applicazione della tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche", approvate con delibera del Consiglio Comunale de 19/9/1960 n° 86 e sue successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE**

A. Classificazione del territorio comunale ai sensi dell'Art. 21 del Regolamento:

**CATEGORIA PRIMA:**

Corso Matteotti – Via XXV Aprile (da Corso Matteotti al n° civico 5) Viale Mazzini (da Corso Matteotti all'incrocio con Via Oriani) – Via A. Moro – Via C. Battisti (da Corso Matteotti all'incrocio con Via Oriani) - Piazzetta Giovanni da Riolo – Via Don Giovanni Costa (da Piazza Mazzanti a Via Morini) – Piazza Mazzanti.

**CATEGORIA SECONDA:**

Il rimanete territorio del Comune di Riolo Terme

B. Classificazione del territorio comunale ai sensi dell'Art. 22 del Regolamento:

<b><u>CATEGORIA PRIMA</u></b>	:	Centro abitato
<b><u>CATEGORIA SECONDA</u></b>	:	Zona limitrofa
<b><u>CATEGORIA TERZA</u></b>	:	Zona periferica
<b><u>CATEGORIA QUARTA</u></b>	:	Frazioni